

COMUNICATO STAMPA

**Trentino, al via la detassazione negli studi professionali**

**Confprofessioni Trentino e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto l'accordo per la detassazione al 10% sulle somme legate a incrementi di produttività.**

**Roberta Meneghini (Confprofessioni Trentino): «Ai lavoratori degli studi trentini il premio di risultato già dal 2016»**

Milano, 29 dicembre 2016. Buste paga più pesanti negli studi professionali del Trentino. Il 20 dicembre scorso Confprofessioni Trentino e le organizzazioni sindacali del settore, hanno siglato l'intesa territoriale sulla detassazione dei premi di produttività, recependo l'accordo quadro nazionale sottoscritto lo scorso 6 dicembre, che consente l'applicazione di un'imposta agevolata del 10% sulle somme legate a incrementi di produttività.

«Ci siamo subito attivati per sottoscrivere l'Accordo Territoriale sulla detassazione dei premi di produttività affinché gli studi professionali possano applicare la detassazione anche per premi di risultato già dal 2016» afferma Roberta Meneghini, presidente di Confprofessioni Trentino. «La legge di Bilancio 2017, infatti, ha alzato la soglia massima dei premi di risultato di ammontare variabile ed ampliato la platea degli aventi diritto permettendo quindi l'utilizzo di questo importante strumento ai lavoratori in un momento ancora purtroppo di grande incertezza economica».

L'agevolazione fiscale per l'anno 2016 si applica ai lavoratori degli studi professionali che abbiano percepito nell'anno precedente un reddito da lavoro dipendente fino a 50 mila euro. La norma prevede una imposta sostitutiva dell'Irpef con aliquota pari al 10% applicabile agli importi dei premi di risultato erogati a seguito del raggiungimento di un effettivo miglioramento dell'indicatore o degli indicatori previsti dal decreto interministeriale del 25 marzo 2016, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, ovvero di 2.500 euro per le strutture che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

«Il lavoratore - sottolinea Meneghini - potrà scegliere di percepire il premio di produttività, interamente o parzialmente, sotto forma di welfare, prestazioni, beni e servizi, anche attraverso il sistema di bilateralità del settore, con applicazione integrale, dal punto di vista fiscale, di quanto stabilito dal Testo unico delle imposte sui redditi (comma 2 e ultimo periodo del comma 3 dell'art. 51 del d.P.R. n. 917/1986)».